

TI_GERICHTE 35.2017.63 vom 2. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.63

FR: TI_GERICHTE 35.2017.63 du 2 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 35.2017.63 del 2 ottobre 2017

Regeste

Rottura di un dente mangiando dei corn flakes. Negato l'intervento di un infortunio ai sensi di legge: la presenza di un chicco di mais semi-lavorato non costituisce un fattore esterno straordinario

Erwägungen

E. 1

Come e quando ha subito la lesione dentaria (descrizione esatta della dinamica, quale cibo ha assunto, ecc.)? 15.01.17, ore 9 am. A colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare.

E. 2

È accaduto qualcosa di particolare (morso un oggetto? Tipo, dimensioni e caratteristiche dell'oggetto)? Vedi sopra

E. 3

Ha visto l'oggetto o si tratta di una supposizione? No (...)" (doc. 7) Una medesima descrizione del sinistro si ritrova peraltro nel formulario "Sinistri Assicurazione responsabilità civile aziendale – Incidenti di clienti", che l'insorgente ha compilato in data 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 8: "A colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare."). Alla propria impugnativa l'assicurato ha allegato il sacchetto in cui erano contenuti i corn flakes (cfr. doc. L), come pure un chicco di mais schiacciato, quello che a suo dire avrebbe provocato la frattura del dente qui di discussione (cfr. doc. I). 2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere dall'approfondire la questione di sapere se, soprattutto alla luce della risposta da lui fornita alla domanda n. 3 del questionario di cui al doc. 7, l'assicurato abbia o meno sufficientemente dimostrato che la lesione dentaria sia stata causata da un chicco di mais (più o meno) grezzo, contenuto in una confezione di corn flakes. In effetti, anche in caso di risposta affermativa a questa domanda, l'esito non potrebbe essere quello che auspica RI 1, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui di seguito. Va innanzitutto segnalato che, in una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 consid. 2.2, l'Alta Corte federale ha lasciato aperta (poiché, in quel caso, l'assicurato non era comunque riuscito a provare l'esistenza e la natura dell'oggetto incriminato) la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo, ossia non frantumato e pressato, in un "müesli" ai 5 cereali, potesse essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento. Subito dopo, essa ha però ricordato di aver già negato la straordinarietà del fattore esterno, nel caso di una persona assicurata che si era procurata una lesione dentaria mordendo un chicco di mais non scoppiato presente nei popcorn. Nella sentenza U 63/91, già menzionata in precedenza, il TFA ha in effetti osservato che i chicchi di mais costituiscono l'alimento di base per la produzione dei popcorn. L'esperienza

generale insegna che, sebbene scaldati, non tutti i chicchi scoppiano e che in quelli non aperti si trovano di regola ancora dei residui duri; un piccola parte rimane persino allo stato originario. Pertanto, sempre secondo l'Alta Corte, la presenza di un chicco di mais grezzo, non scoppiato, non costituisce un fattore esterno straordinario. Ciò vale tanto per i popcorn preparati in casa, quanto per quelli in commercio (cfr. consid. 2b della pronunzia succitata). Ora, tutto ben considerato, questa Corte non vede sostanziali differenze tra la presente fattispecie e quella appena citata, riguardante un chicco di mais non scoppiato contenuto nei popcorn . Infatti, in entrambi i casi, il corpus delicti , ovvero il chicco di mais, costituisce la componente essenziale del prodotto finale (il corn flake , rispettivamente il popcorn). A cambiare è soltanto il tipo di lavorazione necessaria per ottenere il prodotto finale (nel caso dei corn flakes , i chicchi di mais scoppiati vengono appiattiti mediante dei cilindri e, successivamente, grigliati in forno – cfr. <https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/cereales/cereales-du-petit-dejeuner/comment-sont-fabriquees-les-cereales-de-nos-enfants>), ma ciò non può essere considerata una circostanza rilevante ai fini del giudizio. In queste condizioni, il TCA ritiene quindi che le considerazioni sviluppate dall'Alta Corte nella sentenza appena citata debbano valere, mutatis mutandis , anche nel caso di specie, di modo che occorre concludere che fa difetto il fattore esterno straordinario. Non sono così adempiute le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento. 2.9. Infine, va rilevato che l'Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.